

## ***PREMESSE E QUESTIONI APERTE***

Irene Pellizzone<sup>1</sup>

Fra le varie tappe del percorso giudiziario intrapreso per il riconoscimento della libertà di scelta di congedarsi dalla vita, su di un piano costituzionale, la vicenda milanese ha un ruolo essenziale: a livello “istituzionale”, perché ha consentito di “aprire la via” costituzionale, oltretutto con modalità inedite per il giudizio di costituzionalità italiano, per una decisione di merito dell’organo di giustizia costituzionale in tema di libertà di scelta sulla fine della vita; e appunto, su di un piano di merito, perché ha consentito di assistere alla dichiarazione di incostituzionalità di una parte dell’art. 580 c.p. È proprio degli aspetti di merito che si discuterà prevalentemente in questo capitolo.

Tornando, a distanza di tempo, a guardare alle pronunce della Corte di Assise di Milano e al ruolo da essa svolto, innanzitutto balza agli occhi la differente impostazione posta alla base della questione di costituzionalità rispetto a quella adottata dai giudici della Corte costituzionale. Al centro dei dubbi della Corte di Milano non vi era infatti tanto l’art. 32 Cost., declinato come norma che tutela il consenso informato e la libertà di scelta nelle cure, e quindi anche il diritto di poter essere aiutati a porre fine alla propria vita mediante un farmaco letale per evitare un congedo lungo e psicologicamente carico di dolore attraverso la sedazione palliativa profonda, quanto, e soprattutto, l’art. 13 Cost., che tutela la libertà del corpo e di scelta relativa a tutto ciò che incide sul corpo.

Si tratta di un’impostazione molto significativa (e rischiosa su un piano della strategia giudiziaria nell’ottica della difesa dell’imputato, tenuto conto del complessivo orientamento della Corte costituzionale in tema di trattamenti sanitari), la cui portata espansiva (pensiamo al suicidio assistito di un malato psichiatrico) è stata “disinnescata” dalla Corte costituzionale: per dirla in modo conciso, dinanzi al riconoscimento dell’aiuto al suicidio come mezzo per attuare una libera scelta, la Corte costituzionale ha forse sentito di doversi arrestare.

La Corte ha quindi equiparato nella sua argomentazione dell’ord. n. 207 del 2018 e della sent. n. 242 del 2019 gli artt. 13 e 32 Cost. (assurgendo quest’ultimo a parametro effettivo del sindacato di costituzionalità, al contrario della Corte milanese, che, pur richiamandolo in tutto l’arco della motivazione, non era giunta ad ipotizzare un contrasto tra divieto assoluto di aiuto al suicidio e diritto di rifiutare le cure).

Il passaggio decisivo per andare al “cuore dei diritti” coinvolti secondo la Corte costituzionale è il seguente: «Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle

---

<sup>1</sup> Professoressa associata di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.

finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice *a quo* in rapporto alla questione principale, ma comunque sia, rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)» (ord. n. 207 del 2018, §9).

Soprattutto, la Corte costituzionale ha circondato l'esercizio della libertà di scelta con cautele assicurate, oltre che dai requisiti per la non punibilità della condotta, anche da una procedura istituzionale medicalizzata data dall'esigenza che una struttura del Servizio sanitario nazionale attesti la sussistenza dei quattro requisiti richiesti dalla Corte, tra cui, particolarmente consistenti su un piano medico, l'irreversibilità della malattia e la presenza di sofferenze su un piano fisico o psicologico, e anche la necessità di verificare il consenso del malato ai sensi della l. n. 219 del 2017.

È vero che la Corte costituzionale si pronuncia sull'art. 580 c.p., ritenendo l'assolutezza del divieto di aiuto al suicidio incostituzionale. La Corte non si pronuncia – è bene precisarlo – direttamente sulle libertà dell'individuo che intende porre fine alla propria vita ed è costretto a farlo in solitudine, ma le libertà alla base del grido di aiuto di dj Fabo, raccolto da Marco Cappato, erano talmente prorompenti che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la preclusione assoluta di chiedere aiuto nel congedarsi dalla vita per mezzo del reato di aiuto al suicidio. Pertanto, a presupposto dell'incostituzionalità vi sono il riconoscimento e l'affermazione di una libertà, che impongono di far retrocedere quella pretesa punitiva pubblica, la quale si traduce in un limite all'aiuto al titolare della libertà stessa. Ciò precisato, viene da chiedersi: secondo i due relatori, quanto si è la Corte costituzionale, in effetti, discostata dalla impostazione milanese?

a. Da qui, un secondo dubbio: l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p. deriva: a) da una sorta di irragionevolezza della pena e di lesione del principio di offensività (non è ragionevole punire colui che ha prestato il suo aiuto perché in questo caso il titolare del bene vita avrebbe potuto morire rinunciando alle cure salvavita, e dunque la norma penale non tutela nessun bene giuridico); b) dal riconoscimento di una libertà costituzionale, violata dall'assolutezza del divieto dell'aiuto al suicidio? Per non entrare nelle pur interessantissime dispute intorno alla formula assolutoria, in questo capitolo ~~si discute~~, si chiede ai due relatori di offrire un punto di vista alla luce della prospettiva assunta dalla Corte milanese.

b. Inoltre, il diritto alla vita è il presupposto di tutti gli altri diritti costituzionali ed è massimamente protetto dal diritto penale e dalle carte internazionali. La Corte di Assise di Massa non ha dovuto interrogarsi eccessivamente sui requisiti posti dalla Corte costituzionale per il proscioglimento, perché

erano originati proprio dai tratti salienti del percorso e delle condizioni di Fabiano. Non essendo mai un caso della vita uguale a un altro, non essendo le condizioni ritagliate dalla Corte sempre chiaramente preordinate alla tutela dei diritti in gioco del malato (vedi il parere del Comitato nazionale per la bioetica in tema di trattamenti di sostegno vitale) e non avendo la Corte costituzionale ragionato come un legislatore (non avrebbe potuto), ma a partire dal caso concreto in cui la questione di costituzionalità è scaturita e dalla Costituzione, ci si chiede se sia i due relatori pensano che sia possibile un'interpretazione estensiva e analogica delle condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio.?

c. Infine, nel caso di Fabiano Antoniani la dipendenza per la prosecuzione della vita da trattamenti di sostegno vitale è particolarmente accentuata, si è dinanzi a una ventilazione meccanica durante alcune ore del giorno e all'alimentazione artificiale. Allo stesso tempo, è evidente in tutta la sua drammaticità la sofferenza fisica di Fabiano. La Corte costituzionale, tuttavia, ammette che la sofferenza psicologica "di per sé", senza essere accompagnata dalla sofferenza fisica, unitamente agli altri requisiti, possa rendere non punibile l'aiuto al suicidio, esplicitazione della libertà di cui si è detto sopra (irreversibilità della malattia, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli).

Si chiede quindi se, in un caso differente, in presenza della verifica medica della competenza e dell'informazione, della grave sofferenza psicologica e nell'impossibilità materiale della persona a fare da sé, nonché di un qualsiasi presidio vitale (alla luce delle emergenze del caso di Davide Trentini e del proscioglimento da parte della Corte di Assise di Massa), l'aiuto al suicidio sarebbe ulteriormente lecito.